

Ai sensi del D.M. 4 agosto 2014, n. 139, l'indennità complessiva di mediazione che ciascuna parte deve corrispondere è determinata sulla base delle seguenti voci:

SPESE VIVE DI SEGRETERIA (CANCELLERIA, TELEFONICHE, POSTALI, RILASCIO VERBALE E VARIE) (FINO AD € 250.000,00) € 40,00 IVA ESCLUSA

(OLTRE € 250.000,00) € 80,00 IVA ESCLUSA (da versare a cura della parte istante al momento del deposito della domanda e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento)

SPESE DI MEDIAZIONE in base al valore della lite:

Aggiornato al 24 Settembre 2014

VALORE DELLA LITE	SPESE PER CIASCUNA PARTE	CON IVA 22%
fino a € 1.000,00	€ 65,00	€ 79,30
da € 1.001,00 a € 5.000,00	€ 130,00	€ 158,60
da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 240,00	€ 292,80
Da € 10.001,00 a € 25.000,00	€ 360,00	€ 439,20
da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 600,00	€ 732,00
da € 50.001,00 a € 250.000,00	€ 1.000,00	€ 1.220,00
da € 250.001,00 a € 500.000,00	€ 2.000,00	€ 2.440,00
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00	€ 3.800,00	€ 4.636,00
Da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 5.200,00	€ 6.344,00
oltre € 5.000.000,00	€ 9.200,00	€ 11.224,00

Le spese vive di segreteria e le indennità sono soggette ad IVA del 22%

IN CASO CONTROPARTE NON SI PRESENTI, SONO DOVUTE € 40,00 PIÙ IVA PER IL PRIMO SCAGLIONE, E € 50,00 PIÙ IVA PER QUELLI SUCCESSIVI.

Gli importi della tabella delle indennità verranno modificati nei casi stabiliti dal D.M. 4 agosto 2014, n. 139.

Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.

Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione indipendentemente dal numero di incontri svolti.

Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 28/2010.

Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

Ai fini della corresponsione dell'indennità quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DEL D. LGS. N. 28/2010, IN CASO DI SUCCESSO DELLA MEDIAZIONE A CIASCUNA PARTE E' RICONOSCIUTO UN CREDITO DI IMPOSTA FINO A CONCORRENZA DI €500,00. IN CASO DI INSUCCESSO DELLA MEDIAZIONE, IL CREDITO DI IMPOSTA E' RIDOTTO ALLA META'.